



Istituto Romano di San Michele
 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP)
 Piazzale Antonio Tosti, 4 - 00147 Roma
 tel. 06/51858205 - fax 06/5120986
 info@irmsm.it | istitutoromanosanmichele@pcert.postecert.it

Determina Dirigenziale n. 399 del 14/05/2025

Oggetto:	CCNL Funzioni Locali 2019-2021 del 16 novembre 2022 - costituzione in via provvisoria del fondo risorse decentrate per l'anno 2025	
Ufficio proponente:	Area Amministrativa	
Estensore dell'atto:	Dott.ssa Roberta Valli	
<p>Il Responsabile del Procedimento sotto riportato, a seguito dell'istruttoria, con la sottoscrizione del presente atto attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.</p> <p>Il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Roberta Valli</p> <p style="text-align: right;">Roma, 14/05/2025</p>		
<p>L'Ufficio Bilancio e Rendicontazione, con la firma del presente atto, attesta, per la sola eventuale disponibilità dei fondi, che i costi di cui al presente atto trovano copertura nel budget economico di previsione e sono da imputare al conto 30401005 - 30401006 - 30402002 - 32101002 per l'annualità 2025.</p> <p>Dirigente Amministrativo Dott.ssa Roberta Valli</p> <p style="text-align: right;">Roma, 14/05/2025</p>		

Il Dirigente Amministrativo

VISTA la deliberazione della Regione Lazio n. 416 del 7 luglio 2020 - pubblicata sul BURL n.87 del 9 luglio 2020 - con la quale è stata disposta la fusione per incorporazione delle II.PP.AA.BB. Istituto Romano di San Michele e Opera Pia Nicola Calestrini e la contestuale trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) denominata Istituto Romano di San Michele;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Commissario Straordinario n. 12 del 17 luglio 2020, avente ad oggetto la "Presenza d'atto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 416 del 7 luglio 2020 - Fusione per incorporazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza Istituto Romano di San Michele e l'Opera Pia Nicola Calestrini, contestuale trasformazione nell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata Istituto Romano di San Michele con sede in Roma e approvazione del relativo Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell'articolo 4 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17";

- la Determina Direttoriale n. 715 dell'08.11.2024, avente ad oggetto la "Presenza d'atto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 863 del 31 ottobre 2024 - Fusione per incorporazione dell'Azienda pubblica di servizi alla persona I.R.ASP - Istituti Riuniti Azienda di Servizi alla Persona nell'Azienda pubblica di servizi alla persona Istituto Romano di San Michele, aventi entrambe sede in Roma Capitale e approvazione del relativo Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell'articolo 15 bis del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17".

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00199 del 26 novembre 2020 - pubblicato sul BURL n.146 del 1° dicembre 2020 - con il quale è stato nominato, per la durata di n. 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di approvazione dello stesso atto, il Consiglio di Amministrazione dell'ASP Istituto Romano di San Michele, così come integrato da decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00090 del 26 aprile 2021, dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00115 del 31 maggio 2021, dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00205 del 3 novembre 2021, dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00069 del 27 maggio 2022, dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00161 del 7 ottobre 2022 e dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00247 del 27 novembre 2023;

PRESO ATTO dell'insediamento del Consiglio di Amministrazione dell'ASP Istituto Romano di San Michele a seguito di prima riunione tenutasi in data 04.12.2020;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 19.09.2024 con la quale è stato nominato, quale Direttore dell'ASP, il Dr. Serafino Giuliani;

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 226 del 14.03.2025 di attribuzione dell'incarico, a tempo pieno e indeterminato, di Dirigente Amministrativo alla Dott.ssa Roberta Valli;

RICHIAMATI

- il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali, per il triennio 2016 – 2018, sottoscritto il 21 maggio 2018;
- il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali, per il triennio 2019 – 2021, sottoscritto il 16 novembre 2022;

CONSIDERATO che

- il D. Lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni pubbliche la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;

- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione e di utilizzo delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 79 e 80 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022 e risultano suddivise in:
 - o Risorse Stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al fondo anche per il futuro;
 - o Risorse Variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo stesso e non possono, al contrario, essere automaticamente e direttamente confermate negli anni successivi;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 79 del CCNL Funzioni locali 16.11.2022;

CONSIDERATO che, ai sensi del Titolo II del CCNL del 16 novembre 2022, la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza esclusiva datoriale in quanto sottratta alla contrattazione integrativa e che, per quanto attiene alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

EVIDENZIATO che l'ASP è stata interessata nel corso del 2024 da un provvedimento di fusione per incorporazione dell'ASP IRASP, conclusosi con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 863/2024, avente efficacia dal 7 novembre 2024 che ha comportato la ridefinizione della dotazione organica complessiva dell'ASP risultante dal progetto di fusione;

VISTO il PTFP 2025-2026-2027 approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27/2024 e il PIAO 2025-2026-2027 approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4/2025;

RAVVISATA, la necessità di procedere alla quantificazione provvisoria del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025 per il Comparto Funzioni Locali che garantisca l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, a tutti i dipendenti dell'Azienda;

DATO ATTO che il presente provvedimento è finalizzato alla prima quantificazione delle risorse contrattuali disponibili, non costituendo pertanto pregiudizio ad eventuali determinazioni che dovessero essere concordate in fase di contrattazione conformemente alle disposizioni dei CCNL di riferimento finalizzate alla definitiva destinazione del suddetto fondo;

DATO ATTO altresì che non sussistono cause di conflitto di interessi e/o incompatibilità ai fini dell'adozione del presente atto;

RICORDATO che,

- ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni;
- l'art. 67, comma 2, lett. a), del C.C.N.L. 21 maggio 2018 prevede che, a decorrere dal 31 dicembre 2018, a valere dal 2019, gli Enti debbano incrementare il fondo delle risorse decentrate di parte stabile di un importo, su base annua, di € 83,20 per ogni dipendente in servizio alla data del 31 dicembre 2015 e resta confermato, in modo permanente, nei fondi degli anni successivi, così come determinato ai sensi di alcuni pareri espressi dall'ARAN);

- l'art. 67, comma 2, lett. b), del C.C.N.L. 21 maggio 2018 prevede il riallineamento dei valori di posizione economica in atto alla data di entrata a regime dei miglioramenti economici, a valore sui tabellari iniziali e di sviluppo, conseguenti alle nuove misure dei valori di posizione economica previsti dalla tabella B acclusa al C.C.N.L. per l'anno 2019;
- alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti, di diversi interventi interpretativi da parte della Ragioneria Generale dello Stato, nonché dell'art. 11 del D.L. n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 12/19, non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;
- in particolare, risultano esclusi dal predetto limite, a titolo d'esempio:
 - o gli incrementi di cui all'art. 67, comma 2, lett. b), del C.C.N.L. 21 maggio 2018;
 - o gli incentivi per funzioni tecniche;
 - o gli incrementi di cui all'art. 67, comma 2, lett. a), C.C.N.L. 21 maggio 2018;
- vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti, che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 e tra queste ricordiamo:
 - o la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
 - o il fondo del lavoro straordinario;

CONSIDERATO che,

- alla stipula del C.C.N.L. 2019/2021 in data 16 novembre 2022 sono scattati nuovi importi tabellari per le diverse categorie e progressioni economiche;
- l'art. 79, comma 1, lett. d) del C.C.N.L. 16 novembre 2022 prevede il riallineamento dei valori di posizione economica in atto alla data di entrata a regime dei miglioramenti economici, a valore sui tabellari iniziali e di sviluppo, conseguenti alle nuove misure dei valori di posizione economica previsti dalla tabella E acclusa al medesimo C.C.N.L.;

VISTO che,

- l'art. 12 del C.C.N.L. 16 novembre 2022 introduce un nuovo sistema di classificazione del personale con attribuzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore ai sensi dell'art. 13, comma 1 (1° aprile 2023):
 - o degli stipendi tabellari della nuova area di destinazione in base a quanto stabilito al comma 1 (tabella G allegata al C.C.N.L.);
 - o del valore complessivo delle posizioni economiche in godimento derivanti dall'istituto delle progressioni economiche di cui all'art. 16 del CCNL 21 maggio 2008, mantenuto a titolo di "differenziale stipendiale";
- l'art. 79, comma 1-bis del C.C.N.L. 16 novembre 2022 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale sopra citato, nella parte stabile del fondo confluisca anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 (posizione giuridica di accesso) e B1 nonché tra D3 (posizione giuridica di accesso) e D1;

DATO ATTO che l'art. 79, comma 1, lett. b) del CCNL 16 novembre 2022 prevede con decorrenza retroattiva dal 01/01/2021 che la parte stabile del fondo risorse decentrate sia costituita annualmente di un importo pari a € 84,50 moltiplicato per le unità di personale in servizio alla data del 31 dicembre 2018 con le modalità indicate al comma 5, ovvero computando quali risorse variabili ed una tantum le quote relative agli incrementi annuali degli anni 2021 e 2022;

TENUTO CONTO che l'articolo 67, comma 2, lettera g), del C.C.N.L. 21.05.2018 prevede che gli Enti possono destinare alla parte stabile del fondo le risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse;

PRESO ATTO che nel 2024 l'ASP ha già integrato la parte stabile delle risorse di cui all'art. 79 comma 1 di € 15.000,00 diminuendo contestualmente le risorse destinate al finanziamento della retribuzione del lavoro straordinario di pari importo;

RAVVISATA l'opportunità, ai sensi del CCNL del 16 novembre 2022, di quantificare lo stanziamento della parte variabile del fondo delle risorse decentrate:

- dell'importo massimo del 1,2% del monte salari anno 1997, così come previsto dall'art. 79, comma 2, lett. b);
- delle somme previste dall'art. 79, comma 2, lett. c del CCNL 2019/2021 per € 23.000,00 e le somme relative a specifiche disposizioni di legge, introdotte ex art. 67, comma 3, lett. e) del C.C.N.L. 2016/2018, individuate dall'Ente nelle economie fondo lavoro straordinario 2024 ammontanti a complessivi € 14.000,00;
- di avvalersi, della disposizione contenuta nell'art. 79, comma 3 che consente di stanziare lo 0,22% monte salari 2018, dando atto che tali risorse sono in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 e che sono ripartite in modo proporzionale tra fondo delle risorse decentrate e il fondo per le posizioni organizzative/EQ;

CONSIDERATO di inserire tra le risorse variabili anche quelle relative agli incentivi per le funzioni tecniche, da distribuire nel rispetto della normativa vigente in materia, quantificate per l'anno 2025 in € 31.649,07;

VISTO il prospetto allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, avente ad oggetto la costituzione del fondo risorse decentrate personale dipendente CCNL Funzioni Locali per l'anno 2025 per un importo di € 349.548,15 oltre oneri a carico Ente, di cui:

- risorse stabili € 267.160,23;
- risorse variabili € 82.387,92 (di cui soggette al limite € 33.633,45 e € 48.754,47 non soggette al limite);

DATO ATTO che il citato prospetto allegato comprende altresì:

- le somme destinate al fondo straordinario, quantificate per l'anno 2025 in € 118.297,58;
- le somme destinate al finanziamento dell'indennità di comparto gravante sul bilancio quantificata in € 31.490,64;
- cui si aggiungono le somme relative alle retribuzioni di posizione e di risultato per gli incarichi di elevata qualificazione quantificate in € 121.181,71;

EVIDENZIATO che l'importo definito con la presente determinazione rispetta il limite ai sensi art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

EVIDENZIATO che

- nell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 33 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, si stabilisce che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;
- l'applicazione della summenzionata disposizione potrà essere valorizzata nel fondo delle risorse decentrate anno 2025 solo a consuntivo;

PRESO ATTO che risultano già impegnate per il 2025 le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa (risorse stabili):

- o progressioni economiche orizzontali storicizzate € 125.652,76;

- indennità di comparto (art. 33 c. 4 lett. b e c C.C.N.L. 22/01/2004) € 24.188,00;
- differenziale stipendiale storico non riassorbibile € 23.490,38;
- differenziale stipendiale riassorbibile € 2.226,41;
- e le seguenti somme relative a:
 - indennità condizioni di lavoro, disagio € 4.200,00;
 - indennità condizioni di lavoro, maneggio valori € 600,00;
 - indennità attività prestata in giorno festivo e maggiorazione oraria € 12.000,00;
 - compensi per specifiche responsabilità € 35.000,00;

ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle RSU;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il C.C.N.L. Funzioni Locali 21 maggio 2018 e 16 novembre 2022;

VISTO il vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi";

VISTO lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione della Regione Lazio del 31 ottobre 2024, n. 863;

per quanto sopra specificato, parte integrante e sostanziale del presente atto

DETERMINA

1. di costituire, in via provvisoria, ai sensi dell'art. 79 del CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022, il fondo risorse decentrate personale dipendente del comparto per l'anno 2025 per l'importo di € 349.548,15 di cui risorse stabili € 267.160,23 e risorse variabili € 82.387,92 (di cui soggette al limite € 33.633,45 e € 48.754,47 non soggette al limite), dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017, oltre € 121.181,71 per fondo retribuzione di posizione e risultato (pari al 25% del fondo) per le posizioni organizzative/EQ;
2. di dare atto che gli importi di cui al punto 1 sono soggetti a contributi previdenziali, assistenziali e IRAP;
3. di dare atto che lo stanziamento per la retribuzione del lavoro straordinario del personale del comparto Funzioni Locali è rideterminato in € 118.297,58;
4. di attestare che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate e relativi oneri per l'anno 2025 trova copertura nei conti 30401005 - 30401006 - 30402002 - 32101002 del bilancio dell'ASP 2025 relativi alla spesa del personale e all'IRAP;
5. di dare atto che sono già imputate al conto 30401006 le somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa e per indennità, responsabilità e condizioni di lavoro:
 - a. progressioni economiche orizzontali storicizzate € 125.652,76;
 - b. indennità di comparto (art. 33 c. 4 lett. b e c C.C.N.L. 22/01/2004) € 24.188,00;
 - c. differenziale stipendiale storico non riassorbibile € 23.490,38;
 - d. differenziale stipendiale riassorbibile € 2.226,41;
 - e. indennità condizioni di lavoro, disagio € 4.200,00;
 - f. indennità condizioni di lavoro, maneggio valori € 600,00;
 - g. indennità attività prestata in giorno festivo e maggiorazione oraria € 12.000,00;
 - h. compensi per specifiche responsabilità € 35.000,00;

6. di dare atto che gli incentivi funzioni tecniche, pari a € 31.649,07, sono imputati ai conti dei rispettivi interventi cui si riferiscono;
7. di riservarsi di rivedere la composizione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2025 con successivo atto anche a seguito delle eventuali integrazioni da effettuare a qualsiasi titolo o nel caso intervenissero disposizioni normative, evolutive del quadro delle norme sul Pubblico Impiego;
8. di comunicare il presente atto alle OO.SS. e alle RSU aziendali;
9. di trasmettere copia del presente provvedimento al Revisore Unico dell'ASP per il parere di competenza;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione Amministrazione trasparente\Personale\Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Roberta Valli

Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Roberta Valli
